

Parere n.1

Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento. Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo - asserisce il preside nella querela - aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano.

Il candidato - assume le vesti del legale - rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Commento

La traccia si riferisce in modo espresso al reato di cui all'art. 57 c.p. che facendo salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dal caso di concorso prevede la responsabilità del direttore e vice direttore responsabile che omettano di esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che attraverso la medesima pubblicazione siano commessi reati.

Sono applicabili al direttore e al vice-direttore ai sensi dell'art. 596 bis le previsioni di cui all'art. 596 c.p. per il quale il colpevole del delitto di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione) non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa salvo che, d'accordo, l'offensore e l'offeso non decidano prima che sia pronunciata la sentenza di deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo o che lo stesso offeso non richieda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o falsità del fatto ad esso attribuito.

Il reato di riferimento di cui all'art. 57 c.p. prevede la punibilità del direttore per la condotta omissiva costituita dal mancato controllo sulle pubblicazioni inserite nei periodici che egli stesso dirige e costituisce un reato autonomo rispetto al reato-evento che ne è il presupposto, da cui quindi si differenzia anche per la misura della pena. Il direttore infatti è punito per il reato commesso con la pubblicazione a titolo di colpa e la pena stabilita è quella prevista per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

Tuttavia va segnalato un orientamento sostenuto anche da una recente pronuncia della cassazione (34717/2008) che ritiene l'art. 57 c.p. non estensibile alle trasmissioni radiofoniche e televisive sulla scorta della previsione di cui all'art. 30, commi 1 e 4, legge 6 agosto 1990 n. 223 che indica in modo preciso quali siano i soggetti responsabili nel caso sia commesso un reato di diffamazione attraverso una trasmissione televisiva. Il principio di stretta legalità infatti impedirebbe l'utilizzo dell'analogia o della estensione del precetto contenuto nella norma codicistica al di fuori del caso della carta stampata che le è proprio, limitando quindi nel campo televisivo l'ambito soggettivo dei responsabili alle sole persone indicate nella norma speciale, che sono il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione. In tal

caso poiché la traccia non afferma che il direttore sia stato nominato responsabile della trasmissione e fuori dal caso del concorso di persone nel reato configurabile per la condotta dell'autore del servizio giornalistico, il direttore non sarebbe pertanto perseguibile. Questo presupposto giuridico appena analizzato però non è destinato ad incidere in modo sostanziale sulla risposta richiesta dalla traccia essendo possibile lavorare sull'analisi del reato-evento configurabile a carico dell'autore della pubblicazione che nel caso di specie è costituito dalla diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595 c.p..

In tale fattispecie il reato di diffamazione che è compiuto da chiunque, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, risulta aggravato dal mezzo utilizzato, con conseguente aggravamento della pena. Il legislatore con questa previsione vuole tutelare i consociati dalle condotte che possono porre in pericolo la loro reputazione.

Per la configurabilità dell'elemento oggettivo occorre che la persona offesa sia assente al momento della comunicazione in modo che non le sia possibile giustificarsi, contraddire o anche ritorcere l'offesa. Occorre poi che la pubblicazione offenda l'altrui reputazione e cioè l'onore inteso in senso ampio, come la valutazione che il pubblico ha dell'individuo e, quindi, la stima di cui la persona offesa gode fra i consociati, con la precisazione che il valore sociale dell'individuo è reso attraverso le sue qualità morali, intellettuali, fisiche etc.. Infine è necessaria la divulgazione dell'offesa alla reputazione che deve avvenire nei confronti di almeno due persone.

Il delitto si consuma nell'istante in cui si verifica la diffusione dell'offesa.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo non occorre l'*animus diffamandi* in quanto non occorre il dolo specifico e perciò è sufficiente che il colpevole abbia voluto rendere nei confronti di più persone la comunicazione offensiva e che si sia reso conto del discredito che poteva cagionare alla reputazione della persona offesa con la sua pubblicazione.

Detto questo come è noto in campo giornalistico è prevista l'esimente comunemente detta del diritto di cronaca che in realtà è riconducibile all'art. 51 c.p.. La giurisprudenza ha individuato tre condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di cronaca che sono: 1) la verità del fatto narrato o attribuito alla persona offesa; 2) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati; 3) la continenza e cioè che la notizia venga mantenuta nei limiti dell'obiettività senza indulgere in espressioni pretestuosamente denigratorie o sovrabbondanti rispetto al fine di cronaca. Nel caso poi in cui il fatto narrato risulti falso, la possibilità di applicare la scriminante ex art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 1, presuppone che il giornalista e maggior ragione il direttore della testata abbiano assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque di colpa non scusabile (Cass. Sez. 5^a, n. 1952/1999). Non c'è dubbio che nel nostro caso l'obiettiva falsità di quanto narrato nel pezzo giornalistico comporti l'inapplicabilità della causa di giustificazione.

Per rispondere al quesito della traccia rimane tuttavia essenziale analizzare la fattispecie concreta per valutare se sussistano prima di tutto gli elementi necessari per la configurazione del reato compiuto dal giornalista avuto presente in particolare la necessità che il contenuto della pubblicazione sia tale da ledere la reputazione del soggetto che si assume offeso.

Infatti non tutte le pubblicazioni che riportano avvenimenti in modo non corretto o veritiero rappresentano di per sé una offesa alla reputazione in quanto si deve concretamente indagare se esse siano in grado di ledere l'opinione che il gruppo sociale si è costruito intorno alle qualità morali, intellettuali e professionali di quella particolare persona in quel dato contesto storico.

In questo senso si è pronunciata la Cassazione in un caso simile a quello narrato dalla traccia affermando il seguente principio:

“Non integra gli estremi del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa la pubblicazione su un quotidiano della notizia concernente la falsa attribuzione al responsabile di un istituto scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine, dell'occupazione studentesca, considerato che si tratta di notizia priva di valenza

IUS&LAW

offensiva e meramente attinente ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del suddetto responsabile scolastico ed assunta nell'interesse pubblico. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art. 595 del cod. pen. nei confronti del direttore di un quotidiano che aveva consentito la pubblicazione di un articolo redazionale riportante la notizia suesposta). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 5 Febbraio 2007)''

Si può pertanto concludere che sembrano sussistere i presupposti perchè le accuse nei confronti del direttore e dell'autore del servizio trasmesso in televisione possano cadere. Il fatto narrato, anche se falso, non contiene alcuna connotazione negativa per la reputazione del preside. Il volersi attivare per impedire uno sgombero coattivo di coloro che occupavano la scuola può essere sentito, anzi, dai consociati solo come l'espressione di un suo potere decisionale ricollegato alla sua funzione, ed è interpretabile come il tentativo, svolto nell'interesse pubblico, di evitare le conseguenze negative che potevano derivare a persone o cose in seguito ad un intervento delle autorità di polizia. Diversamente sarebbe stato se il servizio avesse adombrato una sua inerzia illecita a fronte di un obbligo di attivarsi o un'illecita solidarietà nei confronti degli studenti occupanti. Mancando quindi l'elemento oggettivo del reato non è configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa in capo all'autore del servizio giornalistico e conseguentemente nemmeno il reato di cui all'art. 57 c.p. nei confronti del direttore.

Parere n.2

L'ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mevio. Costoro, intanto, frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio, sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sotto controllo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l'equilibrio ed impossessandosi della sua pistola, quindi spara all'indirizzo di Sempronio e Mevio. Quest'ultimo, pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, un proiettile sparato da Mevio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca dall'avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunto le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Commento

Il parere richiede di valutare se a Tizio possano essere imputati sia il ferimento del collega Mevio sia la morte dell'inserviente, entrambi ovviamente a titolo di colpa (e dunque, lesioni colpose ex art. 590 e omicidio colposo ex art. 589 c.p.)

La prima parte del quesito attiene al nesso causale tra condotta ed evento e alla possibilità di ritenere tali eventi quali conseguenze prevedibili della condotta dell'ispettore di polizia

In primis, si tratta di stabilire se sussista il nesso causale nel caso in cui, alla condotta colposa dell'agente faccia seguito il fatto doloso del terzo.

Come è noto, a mente dell'art. 40 primo comma C.p nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l'evento non è conseguenza della sua azione od omissione.

E' causa di un evento l'insieme delle condizioni che siano al tempo stesso necessarie e sufficienti a produrlo. Da questo punto di vista, l'azione è *condicio sine qua non* dell'evento se non può essere materialmente eliminata senza che l'evento venga meno.

In materia di causalità il nostro ordinamento accoglie il principio dell'equivalenza causale come espresso dall'art. 41 c.p. La norma – come noto – si riferisce alle ipotesi in cui la realizzazione dell'evento dannoso o pericoloso sia legata da una molteplicità di cause e prevede che la presenza di fatti o circostanze antecedenti, contemporanei o posteriori, estranei al comportamento del soggetto agente, non escludono il nesso causale.

Solo le concause successive (perché non dominabili dall'agente) sono idonee ad interrompere il rapporto causale laddove però svolgano un'efficacia causale esclusiva: siano, come detta la norma, *da sole sufficienti a determinare l'evento*.

Lo stesso dicasi nel caso in cui la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui (art. 41 c.III c.p.).

Da questo punto di vista non può escludersi il rapporto di causalità nemmeno qualora la causa sopravvenuta sia rappresentata dal delitto posto in essere da un terzo, rispetto al quale la condotta del soggetto agente si qualifichi come antecedente.

Detto ciò, occorre però sottolineare come a fondare la responsabilità colposa occorra – oltre alla prova della sussistenza del nesso causale – anche la cosiddetta rimproverabilità – ossia la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per la condotta tenuta.

Il delitto colposo viene descritto dall'art. 43 c.p. in maniera essenziale, quale assenza di volontà dell'evento e violazione di una norma cautelare non codificata (che genera un giudizio di negligenza, imprudenza, imperizia) oppure codificata (colpa specifica).

Ciò non di meno si ritiene che elemento essenziale della responsabilità colposa sia anche la cosiddetta *prevedibilità* ovvero la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta possa conseguire la realizzazione di un fatto. Prevedibilità che andrà valutata in concreto, secondo l'ottica del cosiddetto «agente modello» ossia di colui che si trovi nelle stesse condizioni e svolga la stessa attività del soggetto agente. Infine, sarà indispensabile formulare un giudizio di evitabilità dell'evento: occorrerà insomma dimostrare che il comportamento alternativo corretto era in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso.

L'esigenza di un giudizio di evitabilità e di prevedibilità dell'evento, che vada ad aggiungersi alla valutazione relativa alla sussistenza del nesso causale sostanziando un giudizio di colpevolezza è stata di recente ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità: «*In tema di reato colposo – ha infatti affermato la Corte di Cassazione – per poter addebitare un evento a un determinato soggetto occorre accertare non solo la sussistenza del "nesso causale materiale" tra la condotta (attiva od omissiva) dell'agente e l'evento, ma anche la cosiddetta "causalità della colpa", rispetto alla quale assumono un ruolo fondante la prevedibilità e l'evitabilità del fatto. Infatti, la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire*». (Cass. Pen. 14/2/2008 n. 19512).

Sulla base di tali principi dovrà valutarsi la condotta di Tizio. A Tizio potrebbero astrattamente contestarsi sia il ferimento del collega Mevio che la morte dell'inserviente sopraggiunto. Sotto il profilo del nesso causale, sembra che la condotta di Tizio sia stata antecedente necessario sia del ferimento dell'uno che della morte dell'altro .

Sotto il profilo della stretta sussistenza del nesso di causa, sembra infatti potersi dare risposta positiva circa la responsabilità di Tizio per la morte dell'ignaro inserviente. Non pare che i colpi esplosi dal poliziotto (la cui condotta è evidentemente scriminata ex art 52 cp, avendo egli agito in condizioni di legittima difesa) rappresentino una causa da sola sufficiente a determinare l'evento. Ciò che rileva è che la violazione della norma cautelare da parte di Tizio abbia determinato una situazione di pericolo (una vera e propria sparatoria) da cui è scaturita la morte dell'inserviente.

Pur tuttavia, prendendo in esame la situazione concreta pare al doversi escludere la prevedibilità da parte di Tizio di tale evento. Vi è infatti da rilevare come tutti gli attori della vicenda si trovassero in particolare in un luogo chiuso, a minima distanza gli uni dagli altri. Difficilmente – sulla base di un giudizio svolto in concreto, tenendo presente le circostanze conosciute – si potrebbe formulare un giudizio di prevedibilità dell'evento a carico di questi . Da ciò non potrà che discendere un'assenza di colpa: sembra difettare in questo caso – più che il nesso causale – l'elemento soggettivo del reato. Quanto al ferimento di Mevio non pare potersi formulare, in relazione alla condotta di Tizio, un identico giudizio "assolutorio". L'imprudente decisione di lasciare Caio libero dalle manette ha di certo rappresentato la condizione necessaria della successiva sparatoria nella quale Mevio è rimasto ferito. A nulla vale il fatto che tra essa e l'evento in questione si sia interposto il fatto doloso di Caio, che sottratta la pistola a Tizio ha fatto fuoco contro gli agenti. Tale condotta non potrà essere intesa quale concausa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare il ferimento di Caio. Di più: in questo caso l'agguato di Caio sembra concretizzare l'evento stesso che la norma cautelare (che prescrive di mettere le manette ai soggetti pericolosi, e Caio lo era, essendo egli armato già prima dell'intervento dei poliziotti) mirava ad evitare.

Il giudizio di responsabilità a carico di Tizio per il ferimento del collega Mevio richiede tuttavia di verificare un ultimo aspetto ovvero la possibilità di configurare un concorso colposo nel delitto doloso di terzi (nella fattispecie, l'agguato di Caio nei confronti degli altri agenti).

Come noto, l'art. 42 c.p. c. II prevede, quali criteri di imputazione dell'evento, esclusivamente il dolo e la colpa (oltre, come noto, alle fattispecie tipiche di delitto preterintenzionale). Non esiste insomma un *tertium genus* che si interponga tra i due criteri di imputazione. Vale la pena inoltre menzionare l'art. 113 c.p. il quale – in materia di cooperazione colposa – dispone che nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

L'applicabilità di tale disposizione al caso di specie – ossia al concorso colposo nel delitto doloso di terzo – è tuttora oggetto di controversia in giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, il concorso non sarebbe configurabile rispetto al delitto colposo e ciò quanto meno per il tenore della disposizione di cui all'art. 113 c.p., la quale si riferisce non già al concorso colposo nel delitto, bensì al concorso nel delitto colposo, con ciò escludendosi la possibilità che taluno possa venire chiamato a rispondere – a titolo di colpa – nel delitto doloso posto in essere da terzi anche qualora ne abbia con imprudenza determinato o agevolato la condotta. L'ipotesi di un'applicazione dell'art. 42 c. II e dell'art. 113 c.p. oltre i confini prestabiliti dal legislatore corrisponderebbe infatti ad un'aperta violazione del canone di tassatività, consentendo di estendere la punibilità a situazioni che – esplicitamente – il legislatore ha inteso lasciare al di fuori dell'intervento repressivo.

Tale tesi ha avuto in passato eco anche in giurisprudenza. Secondo una ormai risalente sentenza della corte di Cassazione, *«il concorso colposo non è configurabile rispetto al delitto doloso, richiedendo l'art. 42 comma 2 c.p. un'espressa previsione che manca, in quanto l'art. 113 c.p., che parla di cooperazione nel delitto colposo e non già di cooperazione colposa nel delitto, contempla solo il concorso colposo nel delitto colposo»* (Cass. Pen. 11/10/1996 n. 9542).

Seguendo tale orientamento, e pur sussistendo un rapporto causale di fatto innegabile tra la condotta di Tizio ed i successivi eventi, e così pure giustificandosi un giudizio di rimprovero nei confronti del medesimo, preso atto dell'impossibilità giuridica di configurare il concorso colposo nel delitto doloso (nella fattispecie rappresentato dalla condotta del malvivente Caio) ben difficilmente si potrebbe giungere a considerare quest'ultimo responsabile per le lesioni subite da Mevio.

Secondo una diversa tesi, tuttavia, non vi sarebbe motivo alcuno per escludere la possibilità di tale concorso, e ciò in particolare nel caso in cui il delitto doloso rappresenti l'inveramento di un rischio che la norma cautelare violata mirava ad impedire. In altre parole, è possibile che l'autore della condotta colposa possa essere chiamato a rispondere – a titolo di colpa - del fatto doloso altrui, qualora questo sia previsto come delitto colposo e se – in particolare – il delitto doloso fosse l'obiettivo che la norma cautelare violata mirava ad impedire.

In tal senso – recentissimamente – ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza, stabilendo che *«Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria cooperazione colposa, purché in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare, è necessario che la regola cautelare violata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente»* (Cass. Pen. 14/11/2007 n. 10795).

Seguendo tale interpretazione si giungerebbe ad esiti esattamente opposti: Tizio potrà quindi essere chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose ai danni di Mevio, nella fattispecie nella forma del concorso (colposo) nel delitto doloso posto in essere da Caio.